



SENT. N. 591/22
RG. N. 1506/21
REP. N. 152/22
CRON. N. 189/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PIEDIMONTE MATESE

La D.ssa Michelina Maciariello, Giudice di Pace di Piedimonte Matese, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1506/21 R.G. promossa

DA

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te
p.t., elettivamente dom.to in via Colucci s.n.c. Caianello presso lo studio degli
avv.ti Erminio Capasso, Italia De Bendicris e Luca Cuzzopoli che la rapp.no e
difendono giusta procura generale alle liti in atti Per notaio Castellini di Roma del
21/07/2015

Attore

CONTRO

Comune di Piedimonte Matese, in persona del sindaco p.t.,

Convenuto Contumace

Oggetto: Azione di surroga ex art. ex art. 1916 cc.

Conclusioni: come da verbale del 27-05-22.

oooooooooooooooooooo

La sentenza è redatta omettendo lo svolgimento del processo ai sensi del II° comma
art. 132 c.p.c. così come modificato dall'art. 45 comma 17 L. n. 69 del 18-07-2009

All'udienza del 27-05-2022 dopo la precisazione delle conclusioni la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia del Comune di Piedimonte Matese ben citato e non comparso

La legittimazione delle parti emerge dagli atti di causa.

Con l'atto introduttivo del giudizio l'INPS spiegava azione di surroga nei confronti del Comune di Piedimonte Matese per 53 gg d'indennità di malattia corrisposta nella misura di € 1506,48 alla sig.ra lasalvatore Romina a seguito del sinistro verificatosi per responsabilità del Comune di Piedimonte Matese come da sentenza passata in giudicato n. 573/2016 del 07/09/2016 di questo stesso Ufficio.

La somma riconosciuta a titolo di danno biologico con la predetta sentenza ha natura diversa rispetto all'indennità di malattia richiesta in surroga dall'INPS che attiene al danno patrimoniale riconosciuto al danneggiato che è anche lavoratore dipendente e è volta ad indennizzare la perdita economica che avrebbe avuto il lavoratore impossibilitato a svolgere la rispettiva attività lavorativa.

Se a causa di un sinistro il danneggiato non può svolgere (temporaneamente) il proprio lavoro, subisce un danno economico, dovuto al fatto che se non può lavorare non può percepire lo stipendio: in questo caso quindi il lavoratore verrebbe privato del suo (o di una parte del suo) reddito e per questo il danno in questione è definito come **danno patrimoniale**, in quanto colpisce il patrimonio del soggetto danneggiato. L'indennità di malattia erogata dall'INPS serve a "risarcire" questo danno patrimoniale subito dal danneggiato che è anche lavoratore dipendente. L'INPS, infatti, in caso d'infortunio causato da incidente stradale, è tenuto all'erogazione dell'indennità di malattia in caso d'incapacità temporanea al lavoro (o della pensione d'inabilità o dell'assegno ordinario d'invalidità quando la capacità di lavoro dell'assicurato danneggiato viene a essere soppressa o ridotta a meno di un terzo). Il danno indennizzato dall'INPS è quindi un **danno patrimoniale**, perché presuppone una perdita economica (la retribuzione del danneggiato che non può svolgere l'attività lavorativa). Per questo motivo l'indennità di



malattia dell'INPS spetta al lavoratore dipendente e non anche a chi non lavora (disoccupato, casalinga, studente) e neppure al lavoratore autonomo. Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (**Cass. civ. Sez. III Sent., 23/06/2021, n. 17966**). L'azione di surroga ex art. 1916 cc, integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro.

Infatti, una volta eseguita la prestazione in favore della vittima da parte dell'assicurazione sociale ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga (**art. 1916 c.c.**) con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, la vittima perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi (**Cass. 25733/2014; Cassazione civile, ordinanza n. 526/2020**).

Nel caso di specie l'INPS con raccomandata ricevuta dal Comune di Piedimonte il 30/04/2015 ed inviata per conoscenza alla lavoratrice Iasalvatore Romina ha comunicato al comune di aver corrisposto un'indennità pari ad € 1.524,30 comprensiva di rivalutazione ed interessi e spese amministrative alla danneggiata a titolo d'indennità di malattia ed ha espressamente chiesto il rimborso di detta somma al Comune responsabile.

Tanto premesso la domanda va accolta con la condanna del comune convenuto al rimborso in favore dell'INPS della complessiva somma di € 1.788,05 comprensiva di interessi rivalutazione, spese ed onorari come da comunicazioni fatte al convenuto come da raccomandate ricevute il 04/03/20 e 03/09/21.



Il credito di rivalsa dell'istituto di previdenza verso il terzo responsabile del danno, o del suo assicuratore, è credito di valuta e non di valore; pertanto l'ente di previdenza ha diritto al rimborso delle spese erogate ed agli **interessi** moratori nella misura legale, salvo che possa dimostrare il maggior danno.

Le spese seguono la soccombenza

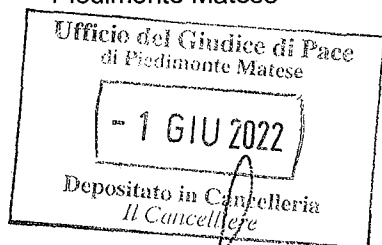
P.Q.M.

Il Giudice di Pace, pronunciando definitivamente nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

- dichiara la contumacia del Comune di Piedimonte Matese;
- accoglie la domanda di surroga spiegata dall'I.N.P.S. e per l'effetto condanna il Comune di Piedimonte Matese al rimborso in favore dell'attore della somma di € 1.788,05 erogata a titolo d'indennità di malattia e accessori per il sinistro occorso per responsabilità del convenuto alla lavoratrice lasalvatore Romina, oltre successivi interessi e rivalutazione;
- condanna in solido il comune di Piedimonte Matese, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 725,00 di cui € 125,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
- Piedimonte Matese

Il Giudice di Pace

D.ssa Michelina Maciariello



IL CANCELLIERE
Ugo Izzo

